

RAFFAELLO DEL RE

LA CIVITAS OMNIUM GENTIUM NEL PENSIERO
ETICO E GIURIDICO DI CICERONE

La Città del mondo, cioè la comunione universale di tutti gli uomini, non è trattata specificamente da Cicerone nelle sue opere. Il *De republica* e il *De legibus* si occupano in modo diretto della *civitas* intesa come città o repubblica particolare, costituita in un certo luogo, in una certa *urbs* o in una federazione di *urbes* associate; una tale città sussiste a sé, nettamente separata dalle tante e tante altre città di cui è pieno *l'orbis terrarum*. Ma egli ha pure in mente una visione cosmopolitica che fa da sfondo al suo pensiero etico, giuridico e anche alla sua dottrina dello stato.

Il concetto di una *civitas omnium gentium*, come quello dello *ius gentium* e di una morale universalmente valida, gli fu ispirato dagli stoici; da questi egli fu tratto a credere in una legge di natura disposta dalla Ragione suprema per tutta l'umanità, senza distinzione tra questo e quello stato, tra questo popolo e quel popolo. E la Città, in questo senso superiore e sommamente comprensivo, si identifica infine col mondo stesso. Nel *De republica*, in vero, c'è un luogo (I, 13, 19) dove, disputandosi sull'opportunità di far ricerche e studi sopra i cieli e l'universo, l'interlocutore Filo (che qui è certo portavoce dell'autore) fa intendere come una tale indagine riguardi proprio la grande patria nostra: « O tu non pensi che sia importante per le nostre case il sapere che cosa si faccia e che cosa avvenga nella casa che non è quella alla quale fan cintura le nostre pareti, ma è questo mondo tutto, datoci dagli dei come domicilio e come patria comune a noi e a loro? ».

Il *De legibus*, composto molti anni dopo il *De republica*, gli fa tuttavia seguito, giacché la disputa sulle leggi completa quel quadro di una città perfetta, che Cicerone, imitando per quanto poteva il grande modello platonico, aveva disegnato.

A ogni modo, il primo libro ha carattere di introduzione generale; e vi troviamo una impostazione significativa del cosmopolitismo. In 1, 7, 23 si legge: « Poiché dunque non c'è nulla di migliore della ragione, se questa si trova tanto nell'uomo quanto nella divinità, la prima comunanza dell'uomo con Dio sta nella ragione stessa; d'altra parte coloro tra i quali è comune la ragione debbono avere in comune anche la ragione retta. E poiché la ragione retta è legge, bisogna credere che noi uomini siamo consociati con gli dei anche nella Legge.

E inoltre, coloro che hanno in comune la legge, hanno in comune altresì il diritto; e quelli ai quali son comuni queste cose debbono poi essere considerati come membri di una stessa città. Se poi di fatto obbediscono alle medesime autorità e poteri, tale qualificazione va tanto più a loro attribuita; ma in ogni caso essi obbediscono al governo celeste, alla mente divina, a Dio che ha potenza somma: cosicchè, si deve concludere ormai che tutto quanto questo mondo è da stimare una città unica, comune agli dei e agli uomini ».

E più avanti nello stesso libro (cfr. particolarmente 1, 10) si continua a elaborare lo stesso tessuto di idee, e si dice che noi tutti siamo nati per la giustizia, che il diritto è stato costituito per natura e che per intender ciò occorre intendere « la società e congiunzione degli uomini tra loro »; e si nota poi come gli uomini tutti siano tra loro simili in tutti i luoghi, proprio per il possesso comune della ragione. E per tutti vale questa legge morale e giuridica che già era stata descritta nel citato *De republica* (3, 22, 23) con parole eloquentissime: « la legge vera è la retta ragione concordante con la natura, diffusa fra tutti, stabile, eterna, che chiama al dovere ordinando, e distoglie dalle cattive azioni vietando... A questa legge non è lecito apportare mutamenti né derogare in alcunché, né essa può essere abrogata per intero né possiamo essere liberati dagli obblighi della legge stessa per opera del senato o del popolo; né si ha da ricercare dal di fuori un illustratore o interprete della legge suddetta; né ci sarà una legge a Roma, un'altra ad Atene, una ora, una in futuro; ma bensì tutte le genti in ogni tempo saranno regolate da una sola legge eterna e immutabile; e vi sarà un solo maestro e governatore comune a tutti, Iddio, che di questa legge è l'autore, il promulgatore e il sanzionatore... ».

Rientra infine in questa dottrina anche il detto attribuito a Socrate che il nostro Tullio riferisce nelle *Tusculanae disputationes*

(5, 37, 108) « Socrate, quando gli fu chiesto di che paese fosse, rispose "del mondo": di fatti pensava di essere abitatore e cittadino del mondo intero ». Il motto, che una tradizione pur discutibile mette in bocca al filosofo ateniese, — quantunque inserito in quel quinto libro ove troviamo quasi un compendio del tema delle *Tusculanae* solo a proposito della possibilità di sopportare facilmente l'esilio, — esprime anche il sentimento personale di Cicerone, che, pure affezionato alla patria romana, amava poi anche pensare a una cosmopoli ove nessuno, dovunque vada, è forestiero.

Vorrei ora, nella chiusa del mio breve discorso, osservare come in questa concezione di una legge, di un diritto universale e perenne, di una comunione associante gli uomini tutti e la divinità stessa, Tullio si sollevi al di sopra dello scetticismo probabilistico di cui si proclama sostenitore negli *Academica* e, vicino agli Stoici anziché a Carneade, professi in proposito una piena certezza.